

Prot. n. 145572

Cesena, 19.11.2020

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI AMBULANTI SETTIMANALI DEL MERCOLEDI' E SABATO DI CESENA, DEL GIOVEDI' A BORELLO, E MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI.

IL SINDACO

VISTO:

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 Maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente Emilia-Romagna n. 216 del 12 novembre 2020, al punto a4)
- il Protocollo della Regione Emilia-Romagna allegato all'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 - e ss. integrazioni e modifiche - per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE;

RICHIAMATA la propria ordinanza PGN 58623 del 21.5.2020 con la quale è stata disciplinata l'attività dei mercati ambulanti ordinari di Cesena e Borello e dei mercati dei produttori agricoli in base alla normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19;

PRESO ATTO:

- che l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12 novembre 2020 ha introdotto, a causa dell'attuale andamento epidemiologico, divieti e misure tese a diminuire il rischio di diffusione del contagio;
- che, con particolare riferimento ai mercati di cui al D.Lgs. n. 114/1998 nonché alle attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20.11.2007, il punto a4) della citata Ordinanza stabilisce il divieto di esercizio, "se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali":
- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al "Protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17.5.2020;

CONSIDERATO che i mercati del Comune di Cesena per conformazione e disposizione consentono, con l'adozione di misure idonee, di poter rispettare le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 216 del 12 novembre 2020 del Presidente Emilia-Romagna ed in particolare le prescrizioni riportate alla lettera a4);

DATO ATTO che i mercati in argomento sono attualmente disciplinati con propria ordinanza P.Gn. 58622 del 21 maggio 2020 la quale, con riferimento in particolare ai Mercati del Mercoledì e del Sabato, ne definisce anche la conformazione in un'area più ampia rispetto a quella della gestione ordinaria;

RITENUTO necessario confermare, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di cui alla propria ordinanza P.gn. 58622/2020, idonee misure logistiche ed organizzative per evitare il sovraffollamento delle aree mercatali ed assicurare il distanziamento sociale, adottando un piano conforme alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente Emilia-Romagna n. 216 del 12 novembre 2020, al punto a4);

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali);

ORDINA

che le attività dei mercati ambulanti su aree pubbliche di cui al D.Lgs. n. 114/1998 nonché dei mercati contadini di cui al DM 20.11.2007, proseguano nel rispetto del seguente PIANO OPERATIVO:

Art. 1 - DISCIPLINA GENERALE

1. Tutti mercati settimanali ambulanti su area pubblica di cui al D.Lgs. n. 114/1998 ed i mercati contadini di cui al DM 20.11.2007 possono proseguire l'attività unicamente sulla base delle disposizioni previste dalle norme che seguono.

2. Lo svolgimento dei mercati ambulanti e dei mercati contadini deve rispettare le norme stabilite nel D.P.C.M. 26 aprile 2020, allegato 5, punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 (ora allegato 9 del [DPCM 3 novembre 2020](#)), richiamato esplicitamente nell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216/2020, tra cui:

- a. Tutte le aree dei mercati ambulanti e contadini devono essere perimetrare, (anche mediante la perimetrazione naturale o per mezzo di transennamenti effettuati anche con nastri segnalatori) con l'individuazione di varchi di accesso separati da quelli di uscita; ogni altra via o area di accesso all'intera zona di svolgimento dei mercati è interdetta al transito, pedonale e veicolare.
- b. Deve essere prevista la sorveglianza che verifichi le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita e l'utilizzo di mascherine da parte di operatori e clienti.
- c. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- d. Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili e della diffusione delle piazzole di vendita.
- e. Collocazione di dispositivi per la disinfezione delle mani in postazioni facilmente accessibili ed in dotazione ad ogni operatore presso il banco di vendita.
- f. Utilizzo dei guanti «usa e getta» nelle attività di acquisto, con particolare attenzione alla vendita di alimenti, o messa a disposizione di prodotti igienizzanti per disinfezione delle mani obbligatoria.
- g. Uso obbligatorio di mascherine per operatori e clientela.
- h. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

3. L'attività mercatale 'alla spunta' nei mercati ambulanti è sospesa in ragione del necessario distanziamento sociale e della profilassi sanitaria da garantire agli operatori presenti ed alla clientela; l'Amministrazione si riserva, all'esito di un periodo di osservazione sull'andamento generale delle attività, di revocare tale sospensione cautelativa.
4. I posteggi vuoti sono riservati, nel rispetto delle distanze interpersonali, ad aree di attesa per la clientela rivolta alle attività di vendita situate nelle vicinanze; a richiesta della Polizia Locale, i medesimi posteggi inutilizzati possono essere destinati ad un maggior distanziamento tra i banchi di vendita adiacenti.
5. Tutti i posteggi delle aree mercatali sono ridotti del 20% nell'area dedicata all'esposizione della merce.
6. Restano vigenti tutte le norme di cui al Codice delle Attività Economiche, in quanto non incompatibili con la presente disciplina.
7. Con particolare riferimento ai mercati ambulanti del Mercoledì, del Sabato e del Giovedì, ed al mercato contadino di via IV Novembre, gli ingressi e le uscite delle aree sono quelli evidenziati nelle allegate planimetrie (n. 4 allegati), parti integranti e sostanziali del presente atto, nelle quali vengono indicati anche i percorsi obbligati per la clientela (ad eccezione delle persone disabili con difficoltà motoria certificata, e loro accompagnatori).

Art. 2 - DISCIPLINA DEI MERCATI AMBULANTI DEL MERCOLEDÌ E DEL SABATO

1. I mercati settimanali su area pubblica nella gestione ordinaria, continuano ad essere sospesi conformemente alla normativa in materia di emergenza sanitaria, come previsto con propria ordinanza P.Gn. 58622/2020.
2. I titolari di posteggi dedicati alla vendita di generi alimentari freschi sono trasferiti nella zona merceologicamente loro dedicata in piazza San Domenico, come previsto dalla Delibera G.C. n. 75 del 17.3.2020, che ha definito altresì la destinazione merceologica di tutta l'area mercatale.
3. E' confermata ed aggiornata la parziale rivisitazione dei posteggi secondo criteri resi necessari dal distanziamento sociale e dalla tutela della salute pubblica, per il tempo di vigenza del presente provvedimento e per tutte le giornate di mercato programmate (mercoledì e sabato o altra straordinaria eventualmente prevista). A tal fine sono eliminate le file di posteggi per vendita di generi vari site in:
 - a. Piazza del Popolo in adiacenza al lato Nord della stessa: posteggi da n. 38-bis a n. 45;
 - b. Viale Mazzoni da angolo via Fra' Michelino ad angolo via Pio Battistini - PRIMA fila a nord: posteggi da n. 123 a 142;
 - c. Viale Mazzoni – QUARTA fila a sud (lato mura) – posteggi: da n. 13 a n. 49;
 - d. Piazza Amendola: n. 4 posteggi.
4. I posteggi di cui al punto precedente, lettere a) b) c), sono collocati nelle vie adiacenti all'attuale area mercatale di via Pio Battistini, lungo le vie IX Febbraio e F.lli Rosselli (secondo lo schema di collocazione già sperimentato con l'ordinanza sindacale vigente); i posteggi di cui alla lettera d) saranno ricollocati nei posteggi liberi.
5. Allo scopo di garantire un allargamento della corsia principale di percorrenza, la TERZA fila di posteggi lungo tutto viale Mazzoni rimane arretrata in adiacenza al ciglio meridionale della carreggiata stradale.

Art. 3 - OBBLIGHI A CARICO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. I titolari di posteggio nei mercati ambulanti e contadini devono garantire:
 - a. Pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita.
 - b. Presenza di prodotti igienizzanti presso ogni banco per la disinfezione obbligatoria
 - c. Distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche durante le fasi di carico e scarico con obbligo di indossare mascherine.

2. Gli automezzi devono rimanere nella piazzola assegnata e non possono essere movimentati durante l'attività di vendita.

3. Nel caso di difficoltà a garantire la minima distanza tra i banchi e, comunque, a richiesta della Polizia Locale, devono essere allestiti elementi divisorii tra i posteggi con tendaggi (ad es. teloni da pioggia) o materiale idoneo a garantire l'effettiva separazione degli spazi di vendita.

Art. 4 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI

1. Salve le sanzioni amministrative previste dal Codice delle Attività Economiche o da ogni altra norma di legge applicabile, in caso di inadempimento di una o più delle precedenti disposizioni, l'Amministrazione è obbligata a sospendere le attività mercatali, in tutto o in parte, per la miglior tutela della salute pubblica.

Art. 5 - POLIZIA LOCALE

1. L'aliquota commerciale di Polizia Locale, addetta al controllo delle aree mercatali e dell'adempimento a tutte le misure di prevenzione in fase di allestimento e di svolgimento delle attività di vendita, è aumentata, salvo emergenze, in misura del 10%.

2. La Polizia Locale consente, durante le ore di apertura del mercato, al personale-steward un contatto immediato, con pronto intervento di ausilio per problematiche di sicurezza e rispetto della disciplina mercatale.

DISPONE

La presente ordinanza potrà essere revisionata in base alle eventuali criticità rilevate nell'attuazione della medesima.

La presente ordinanza sostituisce la precedente ordinanza PGN 58622 del 21.5.2020.

DISPONE INOLTRE

L'invio in copia della presente ordinanza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Forlì;
- alla Questura di Forlì;
- al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- Alle Associazioni rappresentative dei produttori agricoli;

La consegna, brevi manu, agli ambulanti, mediante l'intervento diretto della Polizia Municipale;

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della normativa nazionale di riferimento in materia di emergenza sanitaria, si procederà ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, ossia con l'applicazione sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg;
- che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Il Sindaco
Enzo Lattuca

(firmato digitalmente)